

Abruzzo

L.R. 12-1-2016 n. 4

Lotta agli sprechi alimentari.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 gennaio 2016, n. 10 speciale.

L.R. 12 gennaio 2016, n. 4 ⁽¹⁾.

Lotta agli sprechi alimentari.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 gennaio 2016, n. 10 speciale.

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 51/13 del 16.12.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Abruzzo, in linea con le finalità contenute nell'articolo 7-bis del vigente Statuto e nel rispetto della Risoluzione del Parlamento Europeo P7_TA(2012)0014 in materia di lotta agli sprechi alimentari, tutela le fasce più deboli della popolazione promuovendo l'attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

2. La Regione Abruzzo valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta da:

a) i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 2 del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale;

b) *le imprese che adottano i procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale e concessionarie del marchio etico previsto dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 12 (Istituzione di un marchio etico dei prodotti realizzati e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile ed al lavoro nero).*

Art. 2 *Definizioni di eccedenze alimentari e non alimentari.*

1. Sono definite eccedenze alimentari gli alimenti di cui al *Regolamento (CE) n. 178/2002* che sono prodotti in qualsiasi stadio della filiera agroalimentare e che non sono immessi nei circuiti commerciali, o non sono acquistati o distribuiti o somministrati o consumati, le derrate alimentari di cui al *D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460* (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e, comunque:

a) *i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione del circuito alimentare;*

b) *i prodotti agro-alimentari in perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione, o invenduti, per carenza o errori di etichettatura, o per motivi simili, e perfettamente commestibili;*

c) *i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.*

2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli.

Art. 3 *Soggetti attuatori.*

1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all'articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti attuatori:

a) *gli Enti locali, singoli o associati;*

b) *le Organizzazioni di volontariato;*

c) *le Associazioni di promozione sociale iscritte all'Albo regionale;*

d) *le Cooperative sociali;*

e) *le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte*

all'Anagrafe di cui all'*articolo 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460* (Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) operanti a livello regionale;

f) fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.

2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti e sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli stessi.

3. Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente i prodotti, di cui all'articolo 2 della presente legge, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria, in linea con quanto stabilito al *comma 236 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

Art. 4 *Interventi per il contrasto allo spreco alimentare.*

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo può concedere, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti nel bilancio regionale, contributi ai soggetti attuatori per:

a) lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;

b) il finanziamento di progetti formativi, anche avvalendosi delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare, stabilisce, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, qualora ne sussistano i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui al comma 1, tramite procedura di evidenza pubblica, nonché le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.

3. La Regione Abruzzo nell'ambito delle proprie competenze e per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente:

a) promuove e sostiene programmi e corsi di educazione alimentare attraverso il sistema scolastico regionale, volti a rendere il consumatore consapevole degli sprechi alimentari;

b) promuove la riduzione progressiva degli sprechi alimentari mediante campagne regionali di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le Asl locali;

- c) sostiene le iniziative di soggetti pubblico e/o privati, che gestiscono strutture di assistenza alimentare per persone in grave disagio economico;
- d) sostiene le iniziative finalizzate al riuso, al contrasto allo spreco, alla raccolta delle eccedenze promosse e condotte da enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

4. La Regione Abruzzo, senza oneri per il bilancio regionale, promuove le seguenti attività:

a) nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei propri bandi e delle società del sistema regionale rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;

b) fornisce indirizzo agli enti locali affinché nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, gli stessi attribuiscono un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;

c) favorisce accordi con l'UNPLI (Associazione nazionale Pro-Loco Italia) al fine di ridurre gli sprechi alimentari in occasione delle sagre regionali;

d) promuove accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva per la cessione di generi alimentari ancora commestibili anche di concerto con le associazioni che offrono assistenza ai disagiati, a partire dalle mense del circuito CARITAS presenti sul territorio regionale;

e) promuove protocolli di intesa tra le imprese donatrici ed i soggetti attuatori riceventi ai fini della redazione di prassi igieniche idonee;

f) l'istituzione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari.

5. La Regione promuove le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 nel rispetto della normativa europea e statale di riferimento in materia di appalti pubblici.

6. Dalle disposizioni contenute nel comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 Disposizioni finanziarie.

1. Per l'anno 2015 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per il biennio 2016-2017 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimati in euro 50.000,00 per ciascun anno e trovano copertura

nell'ambito dell'apposito stanziamento dell'U.P.B. 13.01.005 capitolo di spesa di nuova istituzione, denominato "Interventi per il contrasto allo spreco alimentare" del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 annualmente iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'*articolo 38 del D.Lgs. 118/2011*.

3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dall'Osservatorio Sociale Regionale, presenta annualmente al Consiglio una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo spreco alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi previsti dall'articolo 4, la relazione dovrà contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione (ex art. 4, comma 1, lett. a) e b)) sono state realizzate, quali esiti hanno prodotto e in che misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati;

b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;

c) quali iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, lett. a), b), c) e d) sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;

d) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;

e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.

2. I contenuti della relazione saranno presentati al Consiglio e resi pubblici mediante il sito web del Consiglio regionale.

Art. 7 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

legge della Regione Abruzzo.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Basilicata

L.R. 11-8-2015 n. 26

Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non".

Pubblicata nel B.U. Basilicata 13 agosto 2015, n. 30.

L.R. 11 agosto 2015, n. 26 ⁽¹⁾.

Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non".

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 13 agosto 2015, n. 30.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

Art. 2 *Eccedenze alimentari e non alimentari.*

1. Sono eccedenze alimentari:

a) i prodotti agroalimentari invenduti e destinati all'eliminazione dal

circuito alimentare;

- b) i prodotti agricoli non raccolti;
- c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, previa preordinata predisposizione quantitativa ed organizzativa.

2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti invenduti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienicosanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli.

Art. 3 *Soggetti attuatori.*

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, si avvale dei seguenti soggetti:

- a) gli Enti locali singoli o associati;
- b) gli Enti, le Associazioni e le Fondazioni che svolgono attività attinenti, di comprovata esperienza;
- c) le reti territoriali di volontariato afferenti al Centro di Servizio al Volontariato di Basilicata (CSV);
- d) gli enti ecclesiastici;
- e) le cooperative sociali già di per sé e per funzione titolari di eccedenze;
- f) le reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore;
- g) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte all'anagrafe di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale e i cui statuti prevedono attività compatibili con le finalità previste dalla presente legge.

2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 4 *Interventi.*

1. Per conseguire le finalità di cui all'art. 1, la Regione Basilicata concede contributi ai soggetti attuatori per:

- a) lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
- b) il finanziamento di progetti formativi, anche avvalendosi di risorse comunitarie;

- c) l'acquisto di beni e servizi utili ad una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni di cui all'art. 2;
- d) la costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore;
- e) i progetti di promozione ed inclusione sociale, avvalendosi anche di fondi comunitari;
- f) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività.

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, approva un programma di interventi a valenza triennale stabilendo modalità di intervento e di sostegno operativo ed economico di cui al comma 1, nonché le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.

3. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, promuove accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati all'art. 3, le organizzazioni e gli operatori dei settori interessati.

Art. 5 *Abrogazioni.*

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 18 "Contributo straordinario per interventi a favore delle famiglie disagiate" della *L.R. 30 aprile 2014, n. 8, "Legge di stabilità regionale 2014"*.

Art. 6 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2015 in euro 100.000,00 si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Cap. 67150 "Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio" che presenta sufficiente disponibilità.

2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 7 *Pubblicazione ed entrata in vigore.*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
-
-

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

1.2.1. Testo DDL 2290

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2290

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 17 marzo 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati LENZI , BELLANOVA , AMATO , BENI , BIONDELLI , CAPONE , CARNEVALI , CASATI , D'INCECCO , GRASSI , IORI , MURER , PATRIARCA , SBROLLINI e SCUVERA (1716); GADDA , FIORIO , FREGOLENT , BRATTI , IORI , BRAGA , GIACHETTI , SERENI , MARIANI , PATRIARCA , DONATI , MORETTO , ERMINI , VAZIO , DALLAI , Marco DI MAIO , COPPOLA , PARRINI , CAPOZZOLO , MORANI , REALACCI , BORGHI , SANI , OLIVERIO , AMODDIO , FANUCCI , PICCOLI NARDELLI , FAMIGLIETTI , ARLOTTI , GALPERTI , COVELLO , CRIMÌ , TENTORI , BONOMO , ASCANI , CENNI , CURRÒ , RICHETTI , Luciano AGOSTINI , ALBANELLA , ANTEZZA , BLAŽINA , MALPEZZI , CAPODICASA , CAPONE , CARNEVALI , CARRA , CARRESCIA , CIMBRO , D'INCECCO , DI SALVO , FONTANELLI , FOSSATI , FRAGOMELI , GANDOLFI , GAROFANI , GASPARINI , GIULIETTI , Giuseppe GUERINI , LA MARCA , LACQUANITI , Patrizia MAESTRI , MANFREDI , MARANTELLI , MARCHI , MIGLIORE , MURA , NARDI , PIAZZONI , LAVAGNO , ROMANINI , Andrea ROMANO , Giovanna SANNA , SGAMBATO , TIDEI , TULLO , VENITTELLI , ZAMPA , ZAN , POLLASTRINI , Francesco SANNA , BENI , DE MENECH , ROTTA , BERRETTA , FIANO , FERRARI , FERRO , MICCOLI , Roberta AGOSTINI , PICCIONE , GIACOBBE , MURER , ALBINI , Paola BOLDRINI , BASSO , CAROCCI , LODOLINI , IACONO , ZANIN , ROSTELLATO , DAL MORO , CARDINALE , MALISANI , Valeria VALENTE , Cinzia Maria FONTANA , D'OTTAVIO , MAZZOLI , GIULIANI , CATALANO , QUINTARELLI , SANGA e MIOTTO (3057); GALATI (3163); MONGIELLO , CAPONE , DI GIOIA , DI SALVO , D'INCECCO , FALCONE , GITTI , LABRIOLA , LOCATELLI , MARCHETTI , MARIANO , MATARRELLI , MAZZOLI , MONTRONI , NARDUOLO , PASTORELLI , PISICCHIO , SCHIRÒ , TENTORI e VICO (3167); CAUSIN , LUPI , Dorina BIANCHI , CALABRÒ , CENSORE , D'ALIA , DE GIROLAMO , GAROFALO , MATARRESE , MINARDO , PAGANO , SAMMARCO , SCOPELLITI , TANCREDI e ZOGGIA (3191); FAENZI , CATANOSO GENOESE , CIRACÌ , Fabrizio DI STEFANO , Riccardo GALLO , Alberto GIORGETTI e RUSSO (3196); SBERNA , DELLAI , SANTERINI , GIGLI , MARAZZITI , FAUTTILLI , PIEPOLI e FITZGERALD NISSOLI (3237); MANTERO , BUSTO , GAGNARLI , BARONI , DI VITA , GRILLO , Silvia GIORDANO , LOREFICE , L'ABBATE , GALLINELLA , PARENTELA , Massimiliano BERNINI , BENEDETTI e DAGA (3248); NICCHI , ZARATTI , ZACCAGNINI , PELLEGRINO , Franco BORDO , MARCON , AIRAUDO , COSTANTINO , DURANTI , Daniele FARINA , FERRARA , FRATOIANNI , Giancarlo GIORDANO , KRONBICHLER , MELILLA , PAGLIA , PALAZZOTTO , PANNARALE , PIRAS , PLACIDO , QUARANTA , RICCIATTI , SANNICANDRO e SCOTTO (3274)

(V. *Stampati Camera nn. 1716, 3057, 3163, 3167, 3191, 3196, 3237, 3248 e 3274*)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 2016*

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
- b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
- c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
- d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Al fine della presente legge si intendono per:

- a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
- b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- c) «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
- d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso

alternativo, sono destinati a essere smaltiti;

e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;

f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;

g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA CESSIONE GRATUITA DEGLI ALIMENTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI

Art. 3.

(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.

2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.

3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

4. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.

5. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Art. 4.

(Modalità di cessione delle eccedenze alimentari)

1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.

3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.

Art. 5.

(Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita)

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-

sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155.

2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.

3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.

Art. 6.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

Art. 7.

*(Modifica alla legge
27 dicembre 2013, n. 147)*

1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

Art. 8.

(Tavolo di coordinamento)

1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di coordinamento, di seguito denominato «Tavolo», di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013, sono integrate secondo i seguenti criteri:

a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:

- 1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi;
- 2) formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali;
- 3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i

soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi;

4) svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari;

5) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti;

6) formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base territoriale;

b) il Tavolo è composto da:

1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori;

2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero della salute;

5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;

6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

7) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;

8) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;

9) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;

10) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;

11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole;

12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome;

13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;

15) un rappresentante della cooperazione agricola.

2. Le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere.

3. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 9.

(Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi)

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo 45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.

2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne

nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Tali iniziative possono essere promosse nel sito *internet* dei comuni interessati.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti)

1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispose linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-*quinqies*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 11.

(Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze)

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, come definite all'articolo 2 della presente legge, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari)

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CESSIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, FARMACEUTICI E DI ALTRI PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Art. 13.

*(Modifica alla legge
25 giugno 2003, n. 155)*

1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- *(Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale)*. -- 1. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».

Art. 14.

(Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale)

1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori.

2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non

sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche».

Art. 15.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali)

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale)

1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad

apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;

2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro».

6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «i prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «, agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dalla presente legge.

Art. 17.

*(Riduzione della tariffa relativa
alla tassa sui rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

Art. 18.

(Disposizioni finali)

1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.

Puglia

L.R. 10-7-2006 n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

Art. 5

Ambiti territoriali.

1. Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo diversa decisione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale.
 2. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, può determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali. Le modifiche nell'assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali devono intervenire entro la data di approvazione del Piano regionale socio-assistenziale e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei termini di avvio per il lavoro di stesura dei Piani sociali di zona.
 3. Le modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari non modificano i confini amministrativi degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, fino alla scadenza del triennio di programmazione sociale dei Piani sociali di zona in corso alla data delle modifiche intervenute, salvo diversa decisione degli stessi Comuni interessati. In tal caso i Comuni dell'ambito territoriale sociale modificano gli assetti organizzativi in relazione alle intervenute variazioni degli assetti istituzionali, aggiornando anche obiettivi e contenuti del vigente Piano sociale di zona.
-
-

L. 25-6-2003 n. 155

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° luglio 2003, n. 150.

L. 25 giugno 2003, n. 155 ⁽¹⁾.

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° luglio 2003, n. 150.

1. *Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.*

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

L. 27-12-2013 n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

L. 27 dicembre 2013, n. 147 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Comma 236

236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'*articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

Comma 237

237. Le disposizioni del *comma 236* non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

9/ 2

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.